



*Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI

Prot. n. 134

Provvedimento di proroga della sospensione temporanea e parziale della decisione n. 659 del 6 dicembre 2010, adottata ai sensi dell'art. 59, della legge n. 99 del 23 luglio 2009, riguardante il servizio di trasporto ferroviario di passeggeri da parte delle imprese ferroviarie Deutsche Bahn AG, OBB Austrian Rail e Le Nord sulla linea del Brennero.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "*Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria*" e, in particolare, l'articolo 37 che prevede l'Organismo di Regolazione di cui all'articolo 30 della citata Direttiva 2001/14/CE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.184, recante "*Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*" che all'art. 16, comma 4 ha istituito l'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari ;

VISTO il D.P.R. 13 dicembre 2008, n. 211, recante "*Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. c) che individua la struttura ed i compiti dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari;

VISTO il decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15, recante "*Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*" che ha modificato l'art. 24 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, integrato dal comma 1 bis;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* ed in particolare l'art. 59 che detta disposizioni in materia di limitazioni ai servizi passeggeri in ambito nazionale ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio nazionale;

Del'Agente

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 203/1/URSF del 6 maggio 2010, che prevede i criteri per valutare se la finalità principale del servizio di trasporto internazionale passeggeri richiesto è il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in stati membri diversi e per stabilire se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico esistente è compromesso da un nuovo servizio di trasporto passeggeri nazionale o internazionale;

CONSIDERATO che la Direttiva 2007/58/CE ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni ferroviarie situate lungo il percorso del servizio, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto internazionale di passeggeri;

VISTO il Considerando 8) della Direttiva 2007/58/CE secondo il quale : *“l'introduzione di un accesso aperto a questi nuovi servizi internazionali, con fermate intermedie, non dovrebbe essere usato per determinare l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri, bensì servire semplicemente le fermate ausiliarie al percorso internazionale”*;

VISTO il Considerando n. 10) secondo il quale: *“l'apertura alla concorrenza dei servizi di trasporto internazionali di passeggeri, compreso il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso di un servizio internazionale, tra cui stazioni situate nel medesimo Stato membro, può ripercuotersi sull'organizzazione e il finanziamento dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia prestati a titolo di un contratto di servizio pubblico”*;

VISTA la decisione n. 659 del 6 dicembre 2010 dell'Ufficio Regolazione Servizi Ferroviari (URSF) adottata ai sensi dell'art. 59, della legge n. 99 del 23 luglio 2009, con la quale sono state disposte limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri in ambito nazionale ai servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri operati dalle imprese ferroviarie Deutsche Bahn AG, OBB Austrian Rail e Le Nord sulla linea del Brennero;

VISTA la decisione n. 671 del 10 dicembre 2010 dell'Ufficio Regolazione Servizi Ferroviari, con la quale è stata sospesa temporaneamente per tre mesi l'entrata in vigore della predetta decisione n.659;

VISTA la Comunicazione interpretativa “in merito ad alcune disposizioni della direttiva 2007/58/CE” della Commissione Europea del 28/12/2010 (GUCE 2010/C 353/01) che contiene il punto di vista della Commissione in merito alla direttiva 2007/58/CE che disciplina l'apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri;

VISTA la nota prot . n. 0000057 del 5/01/2011 con la quale l'impresa ferroviaria Le Nord ha chiesto, ai sensi dell'art. 59 comma 4 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, il riesame della decisione n.659 alla luce della modifica dei servizi offerti da Trenitalia con l'orario di servizio 2011;

VISTA la nota prot . n. 35/4/URSF del 17/01/2011 di comunicazione dell'avvio del procedimento e del nominativo del relativo responsabile;

VISTO il PIR 2011, punto 4.2, c. 9 bis, che prevede che non vengano assegnate tracce in pendenza di un ricorso presso questo Ufficio;

CONSIDERATO che analogamente appare opportuno non modificare un'offerta in essere in pendenza di un ricorso, non manifestamente infondato, presso questo Ufficio;

TENUTO CONTO che al 10/03/2011 scadrà la sospensione adottata con la decisione n. 671 e riprenderà, pertanto, l'efficacia della decisione n. 659 con la quale sono state disposte limitazioni ai servizi operati da DB, OBB e LeNord.

VISTA la relazione relativa al procedimento istruttorio prot. n. 133/4/URSF/Div.1 del 17/02/2011 che si condivide, predisposta dal responsabile del procedimento, Dirigente della Divisione I "Vigilanza e Monitoraggio";

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria ed allegata alla relazione.

ADOTTA LA SEGUENTE

DECISIONE

1. Si dispone la proroga della sospensione temporanea e parziale della decisione n. 659 del 6 dicembre 2010 dal 10 marzo 2011, già disposta con la decisione n. 671, fino all'emanazione del provvedimento di riesame che terrà conto delle ulteriori informazioni necessarie richieste alle parti interessate nell'avvio dell'istruttoria.
2. Restano applicabili le stesse determinazioni disposte con la suddetta decisione n. 671 fino all'adozione del provvedimento di riesame.

Roma, 17.02.2011

Il Direttore
(Ing. Fabio Croccolo)

